



Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge A.S. 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Commissione bilancio del Senato della Repubblica

- Premessa* Il nostro Paese sta affrontando una crisi secondo modalità e di dimensioni mai viste prima.
Il settore alberghiero è tra i primi e più colpiti. Nell'arco di pochi giorni e già a partire dalle prime ore della crisi le strutture si sono vuotate su tutto il territorio nazionale, con un trend crescente di cancellazione che arrivato ormai a coinvolgere anche i mesi estivi.
La situazione ha portato all'azzeramento totale della domanda turistica, anche per effetto delle varie ordinanze e dei decreti con le misure di contenimento del virus, nonché dai provvedimenti di sconsiglio verso il nostro paese assunti da numerosi stati esteri.
- I primi dati della crisi a febbraio* I dati rilevati dal ns Osservatorio per lo scorso mese di Febbraio, nonostante il fenomeno abbia impattato solo sull'ultima settimana del mese, evidenziano già una netta contrazione.
Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il mese si è chiuso infatti con un **TOC** medio al 51,5%, in **diminuzione del 17,5%** e un **RevPar** a 71,61€, con una **contrazione dell'11,7%**.
Impressionanti i dati delle **città** che per prime sono state colpite dall'emergenza epidemiologica, sempre ricordando che tale contrazione è sostanzialmente da riferirsi alla sola ultima settimana del mese:
 ↳ MI: Toc-21,7%; Revpar:-18,9%
 ↳ PD: Toc :-27,6%; Revpar:-27,3%
 ↳ BG: Toc:-15,2%; Revpar:-14,1%
Dati che hanno fatto da preludio al fermo totale ed assoluto del settore nel mese di marzo e dell'analogo atteso per il mese di aprile. Un quadro aggravato ulteriormente dal carico costituito dalle restituzioni che le **cancellazioni** determinate per causa di forza maggiore hanno comportato.
- Proiezioni* Supponendo che l'emergenza duri fino a maggio, con alberghi che rimarranno chiusi (le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali prevedono la possibilità di avere 9 settimane di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa e la maggior parte delle aziende alberghiere le stanno facendo decorrere da metà marzo, il che potrebbe portare ad una sospensione dell'attività almeno fino a metà maggio) o che ritarderanno l'apertura (si pensi ad esempio alle strutture leisure delle destinazioni balneari), si stima **un calo del 73% delle presenze** turistiche nel periodo gen-mag.2020, rispetto all'analogo periodo 2019 ed un **calo di fatturato su base annua** che, potrebbe oscillare tra il 40 ed il 70% a seconda della durata della crisi, nel caso in cui l'emergenza finisse a maggio con due mesi per il ritorno alla normalità nella migliore delle ipotesi, o se i mesi necessari per il ritorno alla normalità arrivassero a dieci.
- Emergenza imprese* In attesa di capire l'evolversi della crisi, la maggior parte degli operatori è stata costretta a sospendere l'attività nella speranza di poter ripartire non appena le condizioni lo permetteranno.



Le priorità per il nostro sistema sono quelle di garantire la **sopravvivenza delle aziende** lasciando **liquidità** nell'impresa e tutelando i **lavoratori** con un sistema di ammortizzatori sociali che possa sostenere i lavoratori stessi ed il tessuto sociale nel quale le nostre imprese sono inserite.

*Il decreto
cura Italia*

Il decreto **Cura Italia** ha dato una prima serie di risposte importanti, ma restano ancora **alcune emergenze irrisolte**.

Affitti

In primis al tema degli **affitti** che riguarda molta parte di operatori su tutto il territorio nazionale **sia tra le grandi che tra le piccole e piccolissime imprese**. È necessaria con la massima urgenza una misura a sostegno delle imprese che in assenza di ricavi si trovano oggi nella impossibilità di fare fronte al costo degli affitti e che vedono messa a rischio la sopravvivenza stessa dell'azienda.

Il decreto Cura Italia prevede una misura- peraltro molto parziale- con un **credito d'imposta** in favore dei negozi. Ne chiediamo **l'estensione ed il potenziamento anche per gli immobili ad uso alberghiero**.

*Lavoratori
stagionali*

Altro elemento di particolare criticità è la situazione dei **lavoratori stagionali**. Si tratta di particolari lavoratori a termine, professionalizzati e fidelizzati, utilizzati dalle "aziende di stagione"- ovvero aziende che osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura – e dalle aziende ad apertura annuale per fronteggiare intensificazioni dell'attività produttiva in determinati periodi dell'anno e che nei periodi di inattività percepiscono, laddove ricorrono i requisiti, l'indennità di disoccupazione.

Due sono le linee di intervento a riguardo.

La prima relativa a quanti sono stati **assunti dopo il 23 febbraio**, che si trovano pertanto nella impossibilità di accedere al sistema degli ammortizzatori sociali introdotto dal DL Cura Italia, che riporta come requisito soggettivo per l'accesso all'integrazione salariale l'essere in forza alle aziende alla data del 23.02. Per queste situazioni chiediamo uno **slittamento di tale termine al 17 marzo**, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia

La seconda è relativa a quelli in attesa di essere assunti (si pensi a coloro che prestano attività lavorativa nelle strutture alberghiere delle destinazioni balneari, che in genere avviano la stagione tra fine marzo e aprile) e che stanno usufruendo dell'indennità di disoccupazione, ma i cui periodi indennizzabili sono oramai agli sgoccioli. A riguardo il DL Cura Italia prevede un'indennità (art.29) al momento riservata alle sole cessazioni involontarie dei rapporti di lavoro, che si propone di estendere ai lavoratori stagionali e che tale indennità sia riconosciuta per le mensilità di marzo e aprile.

Cancellazioni

Dobbiamo sottolineare l'assoluta **inefficacia e inadeguatezza** della misura disposta dall'articolo 88 del DL Cura Italia in materia di cancellazioni e **voucher**. L'**ambito di applicazione** è molto ridotto essendo stata assunta **tardivamente** quando le aziende in ottemperanza alla normativa vigente avevano già in molta parte provveduto alle restituzioni, ed essendo collegata esclusivamente ai provvedimenti assunti dal



governo italiano, **senza considerare le cancellazioni che intervengono anche in periodi successivi, sulla base delle dichiarazioni di sconsiglio dei singoli stati esteri.**

La misura inoltre non considera la **complessità** di rendere applicabile il voucher in tutte le occasioni in cui la prenotazione sia stata fatta attraverso portali on line (OTA) che ne stanno rendendo difficile se non impossibile l'applicazione.

Non dobbiamo poi dimenticare che questa previsione può determinare una forte **tensione con i clienti** proprio quando, in prospettiva della ripartenza, questi sono particolarmente preziosi.

A riguardo quindi riteniamo necessarie alcune **modifiche all'art. 88** con l'obiettivo di ampliarne il campo di applicazione e comunque per tutte quelle strutture che abbiano già proceduto a rimborsi e restituzioni, o optato per queste, uno specifico **credito di imposta**, nella misura del 60% delle somme restituite a seguito delle cancellazioni dovute alle misure assunte per il contenimento della diffusione dell'epidemia di covid 19.

Liquidità alle imprese

Il decreto Cura Italia ha previsto una serie di prime misure destinate alle PMI, ma nel settore turistico alberghiero la platea delle aziende che oggi necessitano con urgenza di strumenti atti a superare la fase attuale di fermo assoluto delle attività è ben più ampia.

Si ritiene pertanto necessario e urgente **l'ampliamento delle misure previste all'art. 56 all'intero panorama delle imprese operanti nel settore.**

Inoltre per sostenere le imprese colpite dall'emergenza, che non beneficino dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, è necessario introdurre ulteriori misure straordinarie sia per finanziarne il capitale circolante nella fase di crollo del fatturato, sia per migliorarne la situazione finanziaria attraverso l'allungamento dei finanziamenti in essere. Ciò al fine di consentire alle imprese di superare la fase critica, ottenendo nuova liquidità e diluendo nel tempo l'impatto dell'indebitamento.

- **Finanziamenti agevolati fino a 30 anni** per sostenere la liquidità delle imprese CDP e BEI dovrebbero erogare provvista alle banche, a condizioni di particolare favore, affinché concedano alle imprese medio grandi finanziamenti del capitale circolante tesi a mettere a loro disposizione la liquidità necessaria per sopperire al calo della domanda e del fatturato e dunque sostenere il pagamento, per almeno 9 mesi, di stipendi, tasse e contributi, oneri sociali, utenze, fornitori, affitti, ecc. Tali finanziamenti dovrebbero avere durata fino a 30 anni, con preammortamento di almeno 1 anno, per consentire alle imprese di diluire nel tempo gli oneri per il maggiore indebitamento legato all'emergenza. Dovrebbero inoltre essere assistiti dalla garanzia dello Stato o del FEI e prevedere la copertura integrale degli interessi a carico dello Stato (In questa ipotesi, alle banche potrebbe essere concesso un credito d'imposta in misura pari all'importo degli interessi, utilizzabile in compensazione). La misura dovrebbe riguardare anche la rinegoziazione dei finanziamenti in essere assistiti da garanzia immobiliare allungandone la durata fino a 30 anni. In caso di mancato rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI come sopra indicato, questa misura dovrebbe riguardare anche le PMI.

Per ogni miliardo stanziato a copertura della garanzia dello Stato si potrebbero attivare finanziamenti per almeno 15 miliardi. In caso di controgaranzia del FEI questo effetto moltiplicatore aumenterebbe.



ULTERIORI MISURE

A seguire, ma non certo per importanza, è indispensabile costruire un percorso di “recovery” per il settore che accompagni la ripartenza quantomeno per tutta la seconda metà del 2020 con **misure incisive e capaci di restituire slancio al settore.**

Non abbiamo dubbi che al termine di questa crisi l’industria del turismo potrà ripartire, la domanda di Italia è e resta elevatissima a livello internazionale e anche la risposta del nostro Paese in queste giornate così dure e difficili sta portando un’immagine forte e positiva sulla stampa estera, anche se rimane forte l’incognita sui tempi di recupero di questi mercati. Sul fronte della domanda, sicuramente impatteranno positivamente anche la **riprogrammazione** nel prossimo autunno, di numerosi **eventi/convegni/congressi** precedentemente calendarizzati nella prima parte del 2020.

Alla ripartenza quindi non possiamo far trovare indebolito il nostro sistema dell’accoglienza, che proprio per le prospettive di crescita, potrebbe rimanere **esposto o preda di speculazioni che rischiano di travolgere le imprese ed il delicato equilibrio ed il tessuto sociale di molti territori.**

Imposte e tasse

Una sospensione fiscale e contributiva immediata per dare sollievo tempestivamente a tutte le imprese. Le misure in tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi previste dal decreto legge “Cura Italia” rappresentano solo un primo segnale di attenzione alle esigenze di liquidità delle imprese in questa fase emergenziale.

È necessario, tuttavia, in attesa che alle imprese arrivi un flusso di liquidità necessaria per la continuità aziendale, sospendere immediatamente **per tutte le imprese, a prescindere dalle soglie di fatturato, i versamenti fiscali e contributivi di prossima scadenza.** Inoltre, il periodo di versamento delle somme sospese andrà reso più graduale, **allungando il periodo di rateizzazione.** In via strutturale, comunque, e sempre con l’obiettivo di preservare le prospettive di continuità aziendale, occorre prevedere la possibilità per le imprese, che in conseguenza dell’emergenza verranno a trovarsi in condizioni di comprovata difficoltà- con **cali di fatturato a due cifre-** di richiedere **una procedura speciale per dilazionare, in un maggior lasso temporale (10 anni)** rispetto a quello vigente, il pagamento dei debiti tributari, prima dell’avvio di azioni accertative o esecutive, e senza applicazione di sanzioni. Merita sottolineare, infatti, che gli attuali termini di dilazione appaiono, specie alla luce del mutato contesto economico, troppo ridotti, con la conseguenza che i contribuenti in difficoltà non riescono ad adempiere al versamento delle rate e incorrono nella riscossione coattiva, con il connesso aggravio di sanzioni, interessi e oneri della riscossione.

Con riguardo alle somme già affidate agli agenti della riscossione, infine, dovrebbe sempre essere riconosciuta la sussistenza della **“comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”**, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dalla disciplina vigente, ai fini dell’**estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento.**



Inoltre per il settore turistico alberghiero appare di particolare rilevanza un intervento strutturale su **IMU, Tari** e gli altri tributi correlati all'immobile che gravano in misura insostenibile sulle strutture, anche se inutilizzate.

Perdite

Lo stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus ha determinato una significativa riduzione dei flussi turistici con conseguenti rilevanti riduzioni di fatturato. **Le caratteristiche del mercato turistico non consentono di recuperare tali perdite.** Tipicamente l'attività d'albergo non permette di "fare magazzino" delle camere invendute e va considerato anche che quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce oltre la metà del nostro mercato. Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti. Allo scopo si propone l'introduzione di un **credito di imposta per le strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nella misura del cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento. È opportuno sottolineare che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

Ammortizzatori sociali

I tempi di pieno recupero per il settore sono destinati a protrarsi ben oltre le 9 settimane ad oggi previste. Sarà necessario procedere per un **periodo più lungo per accompagnare i lavoratori fino alla piena ripresa.**

Altre misure per la competitività

IVA riduzione o sospensione per almeno un anno per garantire la spinta alle imprese e la competitività sui mercati.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Azzeramento almeno per un anno e depenalizzazione delle sanzioni per mancato/ritardato versamento.

INCENTIVAZIONE ALLE VACANZE. Una proposta seria per incentivare le vacanze. Immettere nel sistema i cheques vacanze come in Francia potrebbe essere un esempio. Magari però nel nostro caso elargirlo a tutti, non solo per persone bisognose con redditi bassi, ma incentivazione anche per tutti i dipendenti delle aziende private e statali.





AS. 1776

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19



Affitti

Emendamento all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 65 del DL 18/2020 inserire il seguente:

“Articolo 65 bis - Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.”

Motivazione

La norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività.

La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione delle mura ma l'affitto delle aziende.

* * *



Lavoratori Stagionali

Emendamento all'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 19, comma 8, DL 18/2020 le parole *“23 febbraio 2020”* sono sostituite con le seguenti *“17 marzo 2020”*

Motivazione

L'emendamento vuole estendere ai lavoratori che sono stati assunti dalle aziende tra il 24 febbraio e la data di entrata in vigore del DL 18/2020 la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale e all'assegno ordinario

Emendamento all'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 22, comma 3, DL 18/2020 le parole *“alla medesima data”* sono sostituite con le seguenti *“al 17 marzo 2020”*

Motivazione

L'emendamento vuole estendere ai lavoratori che sono stati assunti, tra il 24 febbraio e la data di entrata in vigore del DL 18/2020, dalle aziende che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs 148/2015, la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga

Emendamento all'articolo 29 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 29 del DL 18/2020, dopo il comma 1

“1 bis. Ai dipendenti stagionali delle imprese alberghiere, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine e anche per il mese di aprile”

Motivazione

La norma prevede, per i lavoratori stagionali delle aziende alberghiere, il riconoscimento dell'indennità anche nei casi di cessazione del rapporto per scadenza del termine per i periodi di marzo e aprile.

Non dimentichiamo che i lavoratori stagionali sono assunti anche dalle aziende che osservano 1 o più periodi di chiusura dell'attività nel corso dell'anno (si pensi ad es. ai lavoratori di hotel localizzati in destinazioni balneari che avviano l'attività tra fine marzo e aprile) e che per questi l'eventuale godimento di periodi disoccupazione potrebbe esaurirsi molto prima della ripresa delle attività

* * *



Cancellazioni

Emendamento all'articolo 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'art. 88

comma 1 dopo le parole “provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6”, aggiungere “nonché provvedimenti intervenuti da Stati esteri per i quali sia scongiurato l'arrivo Italia in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

RELAZIONE

Al fine di contenere le conseguenze derivanti dalle cancellazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica, che già oggi colpiscono un arco di tempo ben più ampio di quello ricompreso nella vigenza dei provvedimenti ex DL 23 febbraio 2020, si propone di ricomprendere nell'ambito di efficacia dell'art. 88 comma 1, anche le cancellazioni per periodi successivi che intervengono in vigenza di dichiarazioni di scongiuro verso l'Italia emanate da Stati esteri.

* * *



Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Emendamento all'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 61 del DL 18/2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.bis. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1 le parole “*fino al 30 aprile 2020*” sono sostituite dalle seguenti “*fino al 31 agosto 2020*” e al comma 2 le parole “*31 maggio 2020*” sono sostituite dalle seguenti “*31 dicembre 2020*”

Motivazione

Considerata l'estrema incertezza relativa all'evoluzione della situazione di emergenza, per il settore turistico-alberghiero prevedere un allungamento dei periodi di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali, premi assicurativi e ritenute alla fonte e un versamento degli importi sospesi al 31 dicembre

* * *



IVA

Emendamento all'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 61 del DL 18/2020, al comma 3 le parole *“nel mese di marzo 2020”* sono sostituite dalle seguenti *“a decorrere dal mese di marzo e fino al 31 dicembre 2020”*

Motivazione

La norma prevede per il settore alberghiero la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto a decorre dal mese di marzo e per tutto il 2020, considerata l'estrema incertezza relativa all'evoluzione della situazione di emergenza

* * *



IMU

Emendamento all'articolo 69 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 69 del DL 18/2020 inserire il seguente:

“Articolo 69 bis – IMU sugli immobili alberghieri

Per gli immobili accatastati alla voce D2, per l'anno 2020, l'imposta ex art. 8 d.lgs. 23/2011 non è dovuta; per l'anno 2021 e per l'anno 2022 sarà dovuta in misura pari rispettivamente al 30% e al 60% del valore normale

Motivazione

La norma prevede una riduzione dell'IMU per gli immobili strumentali ad uso alberghiero: in particolare per l'anno corrente si prevede un azzeramento dell'imposta dovuta e una riduzione dell'importo dovuto per i due anni a seguire

* * *



TARI

Emendamento all'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

Articolo 61 bis – pagamento della TARI per le imprese turistico-ricettive

1. Per l'anno 2020 le imprese turistico-alberghiere sono esonerate dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

RELAZIONE

La norma prevede l'esonero dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive per l'intero 2020.

* * *



Tassa e contributo di soggiorno

Emendamento all'articolo 69 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 69 del DL 18/2020 inserire il seguente:

“Articolo 69 bis – Disapplicazione il 2020 del contributo di soggiorno ex art. 14, co.16 lett e) DL 78/2010 e dell'imposta di soggiorno ex art 4 d. lgs. 23/2011

Per l'anno 2020 il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, co.16 lett e) DL 78/2010 e l'imposta di soggiorno di cui all'art 4 d. lgs. 23/2011 non sono applicati”

Motivazione

Al fine di restituire competitività alle nostre destinazioni, si prevede per il 2020 la disapplicazione del contributo di soggiorno e dell'imposta di soggiorno

* * *

CREDITO D'IMPOSTA PER RIDUZIONE DI FATTURATO

Emendamento all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 65 del DL 18/2020 inserire il seguente:

“Articolo 65 bis - Credito d'imposta per riduzione di fatturato

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento

*2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione **senza limiti**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato **a partire dal 16 del mese successivo** ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e **può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo ex art 2359 cc”**.*

RELAZIONE

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si sono determinate significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato rilevanti riduzioni di fatturato. Le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite. Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti.

La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

* * *



PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Emendamento all'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 19, comma 1, DL 18/2020 dopo le parole “9 settimane” sono inserite le seguenti “*prorogabili di ulteriori 9 settimane*”

Motivazione

L'emendamento vuole estendere la durata dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario

Emendamento all'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 22, comma 1, DL 18/2020 le parole “9 settimane” sono inserite le seguenti “*prorogabili di ulteriori 9 settimane*”

Motivazione

L'emendamento vuole estendere la durata della cassa integrazione in deroga

* * *



MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Emendamento all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 56, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: *“Possono altresì beneficiare delle misure di cui al presente articolo anche le grandi imprese”*

RELAZIONE

La norma prevede l'estensione delle misure di sostegno previste dall'art. 56 alle grandi imprese

* * *



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Emendamento all'articolo 69 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 69 del DL 18/2020 inserire il seguente:

69 bis – Proroga entrata in vigore della lotteria degli scontrini

1. All'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “A decorrere dal 1° luglio 2020 “ sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dal 1° luglio 2021”

Motivazione

La norma prevede la proroga di un anno dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini.